

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1699

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati ARMELLIN, SARETTA, ARTIOLI, VOLPONI,  
GELLI e LO CASCIO GALANTE**

*(V. Stampato Camera n. 3704)*

*approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei  
deputati nella seduta del 13 aprile 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 aprile 1989*

—————

**Estensione dell'applicazione dell'articolo 33 della legge  
18 febbraio 1989, n. 56, recante l'ordinamento della professione  
di psicologo**

—————

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dall'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, possono accedere ad una sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono disciplinate la sessione speciale di cui al comma 1 e la sessione speciale di esame di Stato prevista dall'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.